

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34439 Anno 2026
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: MACRI' UBALDA
Data Udienza: 16/09/2026

SENTENZA

sul ricorso di Mi Luigi, nato a Caserta il 01/01/1973,
avverso la sentenza in data 11/03/2026 della Corte di appello di Napoli,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata limitatamente alla pena da ridurre a mesi tre di arresto;
rigetto del ricorso nel resto;
letta per l'imputato la memoria dell'avv. che ha concluso
chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 marzo 2026 la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza emessa in data 17 novembre 2023 dal Giudice
monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva condannato,
con il rito abbreviato, Luigi M alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10,
comma 2, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla

legge 18 aprile 2017, n. 48, per non aver ottemperato al divieto di accesso di specifiche aree urbane del Comune di Maddaloni, emesso dal Questore di Caserta in data 24 gennaio 2022, ritualmente notificatogli il 28 gennaio 2022, reato commesso in Maddaloni il 4 aprile 2022.

2. L'imputato eccepisce la violazione di legge per illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, in ordine all'assenza di motivazione del pericolo per la sicurezza (primo motivo) e per l'entità della riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, calcolata in un terzo anziché nella metà, trattandosi di contravvenzione (secondo motivo). Nella memoria di replica alla requisitoria al Procuratore generale il ricorrente ribadisce le ragioni espresse con il primo motivo di ricorso e richiama la giurisprudenza in suo favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L'art. 10, comma 2, prima parte, decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, stabilisce che, nel caso di reiterazione delle condotte indicate dall'art. 9, comma 1 (impedimento dell'accesso e della fruizione delle infrastrutture fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze) e comma 2 (condotte sanzionate dagli art. 688 e 726 cod. pen., 29 d.lgs. n. 114 del 1998, 7, comma 15-*bis*, cod. strada, d.lgs. n. 285 del 1992, 1-*sexies* d.l. n. 28 del 2003, conv. con mod. dalla legge n. 88 del 2003), «qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza», il questore può vietare al trasgressore, con provvedimento motivato, di accedere, per un periodo non superiore a dodici mesi, a una o più delle aree in questione, «espressamente specificate nel provvedimento», individuando modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario. L'inosservanza del divieto è punita con l'arresto da sei mesi a un anno.

La norma va interpretata alla stregua dei criteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 47 del 24 gennaio 2024 che, nel rigettare la questione di costituzionalità, ha tracciato delle linee orientative imprescindibili ai fini della relativa applicazione, che si possono così sintetizzare: a) il presupposto del divieto di accesso è la «reiterazione delle condotte» previste dai commi 1 e 2 dell'art. 9, unitamente alla sussistenza di un possibile «pericolo per la sicurezza»; b) tale termine può, e deve, essere inteso in un senso più ristretto e coerente con la natura di misura di prevenzione personale atipica, generalmente riconosciuta all'istituto in discussione e, al tempo stesso, in linea con il dettato costituzionale,

nel senso di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose; c) non basta, dunque, che la presenza del soggetto possa apparire non consona al decoro dell'area considerata, ma è necessario che la condotta sia associata a un concreto pericolo di commissione di reati perché non si tratta di una misura di allontanamento di "oziosi e vagabondi", come pure si era affermato nell'ampio dibattito parlamentare sviluppatosi in sede di conversione del d.l. n. 14 del 2017; d) d'altra parte, è necessario formulare un pronostico su quanto è ben possibile che avvenga in futuro, mentre è escluso che il legislatore consenta la misura anche per arginare situazioni di pericolo remote o puramente congetturali; e) la norma richiede espressamente che il pericolo per la sicurezza emerga «dalla condotta tenuta», non, dunque, dalla sola personalità dell'agente, desunta ad esempio dai precedenti penali. Pertanto, il divieto di accesso può essere disposto solo quando il comportamento del soggetto risulti concretamente indicativo del pericolo che la sua presenza possa ingenerare per i terzi, a esempio, in ragione dell'atteggiamento aggressivo, minaccioso o insistentemente molesto mostrato nei loro confronti.

Nelle sentenze di legittimità è evidente la piena condivisione di tali criteri interpretativi, anche laddove non vi sia un espresso richiamo alla citata sentenza della Corte costituzionale.

In particolare, nella sentenza Sez. 3, n. 11794 del 17/02/2026, Di Tommaso, Rv. 289617 - 01, si è richiamata l'attenzione sulla necessità di una rigorosa motivazione sul concreto pericolo della sicurezza, mutuando gli approdi giurisprudenziali maturati a proposito del contiguo tema della contravvenzione al foglio di via obbligatorio (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01; in senso conforme, tra le molte altre, cfr. da ultimo Sez. 1, n. 37466 del 05/11/2025, Lovati, non mass.; Sez. 1, n. 24949 del 27/05/2025, Luperto, non mass.), anche pretendendo che il giudice, che non si può sostituire al questore, motivi non solo sul carattere reiterativo delle trasgressioni poste a base del divieto, ma anche sulla sussistenza di un pericolo per la sicurezza pubblica. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza impugnata che ha dato atto che il prevenuto è autore di comportamenti che costituiscono pericolo per la sicurezza e che l'ordinanza è resa per evitare la reiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiano le loro autovetture e ha stigmatizzato che «non sono state in alcun modo chiarite le ragioni per cui tale flusso di conducenti, interessati al parcheggio nei pressi della clinica, avrebbe aggravato il pericolo per la sicurezza, in presenza di un soggetto che - per quanto abusivamente - sia dedito a regolare in qualche modo la sosta dei veicoli». Tale sentenza è stata seguita in termini conformi dalla più diffusa sentenza Sez. 3, n. 30545 del 08/07/2026, Geraci, non mass., e sostanzialmente

anche dalla sentenza Sez. 3, n. 23500 del 03/03/2026, Memet, non mass., che ha rilevato la mancata censura dell'ordine del questore sia in sede penale che amministrativa, mentre in senso opposto si segnalano Sez. 7, ord., n. 28534 del 17/04/2026, Geraci, non mass., e Sez. 3, n. 14191 del 11/03/2026, Cioffi, non mass., secondo cui non è affatto sindacabile l'ordine del questore).

Nel precedente specifico citato dal ricorrente (Sez. 1, n. 122 del 12/09/2024, Miele, non mass.), avente a oggetto sempre la contestazione del reato di cui all'art. 650 cod. pen., in relazione all'art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, per l'inosservanza di un ordine del Questore di Caserta del 18 novembre 2019, la Corte ha osservato che, rispetto all'attività di posteggiatore abusivo, il giudice è tenuto a verificare espressamente quali siano le ragioni poste a fondamento dell'ordine, in quanto l'inosservanza di un provvedimento emesso al solo fine di evitare l'esercizio di tale attività, in ragione del principio di specialità di cui all'art. 9 legge 24 novembre 1981, n. 689, non integra il reato di cui all'art. 650 cod. pen., bensì l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma 15-bis, cod. strada (Sez. 1, n. 17476 del 06/04/2022, Casaburi, Rv. 283088-01). E di fatti, per l'integrazione di tale contravvenzione, è necessario che il soggetto agente, già sanzionato in sede amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare l'attività, privo della necessaria autorizzazione, non rilevando, quale elemento costitutivo della fattispecie, la ricezione di una somma di denaro o di altra utilità, come corrispettivo della prestazione svolta (Sez. 4, n. 24285 del 08/05/2025, Gagliano, Rv. 288441 - 01).

Più di recente questa Sezione, nel richiamare il precedente Di Tommaso, n. 11794 del 2026, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello che aveva anche «specificamente motivato le ragioni per le quali il destinatario della misura aveva reiteratamente impedito l'accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggio presso la clinica da parte del pubblico, svolgendo reiteratamente l'attività di parcheggiatore abusivo», cogliendo nell'ordine del Questore un profilo decisivo e cioè che il parcheggiatore abusivo impediva l'accessibilità e la fruizione delle aree di parcheggio ad altri, evidentemente in funzione della personale determinazione di disporre a proprio piacimento e secondo il proprio interesse, dell'accesso ad aree pubbliche e quindi nella libera disponibilità di tutti (Sez. 3, n. 29123 del 11/06/2026, Di Tommaso, non mass.). Si segnala, poi, la sentenza della Sez. 1, n. 2169 del 11/11/2025, dep. 2026, sempre nei confronti di Di Tommaso, non mass., che ha ritenuto l'ordine del Questore sufficientemente motivato «in relazione alla necessità di inibire la reiterazione dei pregressi comportamenti antisociali con effetti rischiosi per la sicurezza della collettività, in considerazione del continuo flusso di conducenti di autovetture che parcheggiavano le automobili nell'area ove l'imputato attendeva all'attività abusiva».

Venendo al caso in esame, osserva il Collegio che la motivazione della sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha ritenuto valido il provvedimento del Questore di Caserta, ravvisando, nell'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo del Miele, in una piazza interessata da un continuo flusso veicolare di persone che parcheggiano lì l'auto, «un potenziale rischio per la pubblica sicurezza perché non tutti i cittadini sono predisposti a tollerare il pagamento per un'attività abusiva, ma potrebbe esserci il ragionevole rischio di potenziali liti con il parcheggiatore abusivo», è gravemente carente, alla luce delle indicazioni della Corte costituzionale che non tollera riferimenti a situazioni di pericolo remote o puramente congetturali, pena l'incostituzionalità della norma. Né la sentenza di primo grado è più esauriente sul requisito della pericolosità, limitandosi a giustificare l'ordine del Questore sulla base dell'antisocialità, derivante dalla reiterazione delle condotte. Manca, invece, nelle sentenze l'analisi della pericolosità, nell'accezione più restrittiva fatta propria dalla Corte costituzionale di garanzia della libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte criminose, non bastando, a tal fine, il dato storico del continuo flusso di conducenti che parcheggiano le proprie autovetture, riportato nell'ordine restrittivo, come già rilevato da questa Sezione nella citata sentenza Di Tommaso, n. 11794 del 2026.

S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per una rivalutazione della pericolosità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso, il 16 settembre 2026

Il Consigliere estensore
Ubalda Macrì

Il Presidente
Luca Ramacci